

## ***Norme e giurisprudenza***

### **A. NORME**

1. L'art. 6, comma primo, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, in Legge, con modificazioni, con L. 14 settembre 2011, n. 148, nell'aggiungere il comma 6 - *ter* alla L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, ha risolto un'annosa questione precisando la natura delle denuncia e dichiarazione di inizio attività nonché della segnalazione certificata di inizio attività (recentemente introdotta).

In particolare, la citata disposizione ha sancito come esse non costituiscano provvedimenti taciti direttamente impugnabili e come gli interessati che lamentino la pretesa non conformità dell'intervento che ne costituisce oggetto alle norme urbanistiche, edilizie, di igiene e sicurezza possano sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione e, in caso di inerzia da parte di quest'ultima, possano esperire esclusivamente l'azione giurisdizionale di cui all'art. 31, commi primo, secondo e terzo, D. Lgs. 21 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo). Trattasi, precisamente, dell'azione avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione in merito all'atto di sollecito all'esercizio delle suddette verifiche.

Il Legislatore sembra, così, aver recepito l'insegnamento di una recente sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 luglio 2011, n. 15, che aveva risolto il conflitto giurisprudenziale esistente in merito alla questione.

2. L'art. 3 dello stesso sopra richiamato D.L. n. 138/2011, convertito, in Legge, con modificazioni, con L. n. 148/2011, ha abrogato le indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.

Con specifico riferimento alle professioni il comma quinto del citato art. 3 ha prescritto come, fermo restando l'esame di Stato previsto dall'articolo 33, comma quinto, Cost., per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali debbano garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del D.L. n. 138/2011, avvenuta in data 13 agosto 2011, per recepire alcuni principi puntualmente enunciati. Trattasi, in sintesi, della libertà di accesso alla professione; dell'obbligo per il professionista di seguire corsi di formazione continua permanente; della pattuizione del compenso in forma scritta anche in deroga alle tariffe professionali; dell'obbligo di assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale; dell'obbligo, per gli ordinamenti professionali, di prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi

funzioni amministrative, ai quali compete la funzione disciplinare nonché di un organo nazionale di disciplina; infine, della libertà di pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale.

## **B. GIURISPRUDENZA**

1. Si segnalano, infine, alcune interessanti recenti pronunce del Giudice Amministrativo.

Trattasi, innanzitutto, della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 29 settembre 2011, n. 5417, che ha affermato: *"Va disposta la restituzione dell'oblazione presentata dopo l'intervenuto rigetto dell'istanza di condono edilizio, la cui richiesta sia stata presentata entro i termini prescritti dall'art. 2946 c.c. Infatti, all'istanza di restituzione delle somme versate a titolo di oblazione di abusi edilizi non sanati si applica la regola generale del codice civile in tema di prescrizione ordinaria dei crediti che afferma che «i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni», salvi «...i casi in cui la legge dispone diversamente», che decorrono nel caso di specie dalla data di emanazione del provvedimento di rigetto".*

Si richiama, inoltre, la sentenza dello stesso Consiglio di Stato, Sezione IV, 2 settembre 2011, n. 4952, che ha stabilito: *"Un'interpretazione della norma urbanistica (art. 10 delle NTA) che sia sinergica con i principi ricavabili dalla norma statutale dell'art. 216 del T.U. leggi sanitarie n. 1265/1934 consente attività industriali insalubri anche a distanze dall'abitato inferiori ai 150 metri tutte le volte in cui l'imprenditore adotti speciali cautele tecniche che, tenuto conto dei progressi della scienza e della tecnologia in campo di abbattimento dell'impatto delle attività insalubri, escludano qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato. Infatti, ciò che rileva è proprio la dimostrazione da parte dell'imprenditore che l'esercizio dell'industria insalubre non arrechi nocimento alla salute del vicinato e non tanto la formale osservanza di una determinata distanza".*

Si segnala, infine, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, 1° settembre 2011, n. 2143, che ha statuito: *"L'omessa preventiva sottoposizione a V.A.S. del piano paesaggistico rende illegittimo il provvedimento di adozione del medesimo".*

**Fabio Pellicani**